

MATRIMONIO CONCORDATARIO

Articoli del Codice Civile

Carissimi,

Avete celebrato il sacramento del matrimonio manifestando il vostro consenso dinanzi a me e ai testimoni.

Oltre la grazia divina e gli effetti stabiliti dai sacri Canoni, il vostro matrimonio produce anche gli effetti civili secondo le leggi dello Stato.

Vi do, quindi, lettura degli articoli del Codice Civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi che voi siete tenuti a rispettare e osservare.

Art. 143

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Art. 144

I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Art. 147

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.